

(N. 707)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1954
(V. Stampati Nn. 353, 319, 169)

d'iniziativa dei Deputati GASPARI, SELVAGGI, CECCHERINI, ROMITA, TURNATURI, ROSSI
Paolo, BERTINELLI, PRETI, CASTELLARIN, COLITTO, SIMONINI, DE VITA, MAZZA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 AGOSTO 1954

Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, anche se, prima del 24 giugno 1951, abbiano ottenuto l'inquadramento in altri ruoli dello stesso gruppo o di gruppo diverso da quello originario, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, esclusa, tuttavia, la possibilità di far valere l'anzianità prevista dal 6° comma ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Il computo dei posti da conferire in soprannumero di cui al 7° comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuato ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Qualora dopo l'entrata in vigore della citata legge siano state effettuate promozioni ai gra-

di VIII di gruppo A, IX di gruppo B, e XI di gruppo C, in applicazione dell'articolo 13 della legge medesima, le promozioni saranno riportate alla data di decorrenza di queste ultime per lo stesso grado e gruppo e tenendo conto della situazione dei ruoli organici alla stessa data, sempre che gli interessati possedessero a tale data l'anzianità necessaria per aspirare alla promozione.

I promossi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli scrutini dopo tutti i candidati che hanno conseguito la promozione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

Art. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri, sa-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle della presente legge.

Art. 3.

Il personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, ha maturato l'anzianità richiesta ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può presentare la istanza prevista dall'articolo 1 della succitata legge n. 376, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che si vale della facoltà prevista nel comma precedente sarà collocato nei ruoli speciali transitori nell'ordine che deriva considerando la data di entrata in vigore della presente legge come la data di compimento dell'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 4.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno, ed i dipendenti statali non di ruolo di quarta categoria in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948, i quali dalla data predetta svolgono esclusivamente e permanentemente mansioni d'archivio o di copia o che, secondo l'ordinamento delle carriere nelle Amministrazioni dello Stato alle quali appartengono, spettano al personale di gruppo C, possono essere trasferiti a loro domanda, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei contingenti degli impiegati non di ruolo di terza categoria anche se non in possesso del titolo di studio. Il trasferimento ha decorrenza dal 1° marzo 1952 e da tale data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1, commi primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo C.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma possono chiedere di essere ammessi nel grado iniziale dei ruoli organici di gruppo C anche se non in possesso del titolo di studio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo C, in applicazione dell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si può prescindere dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Art. 6.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica anche nei riguardi degli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del 1° maggio 1948, purchè la loro assunzione sia avvenuta in base a specifiche disposizioni di legge.

Art. 7.

Il beneficio di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è concesso anche al personale che, in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, sia stato immesso nei ruoli organici di una Amministrazione dello Stato in seguito a concorsi banditi ed espletati anteriormente alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 376 del 5 giugno 1951, anche se la nomina in ruolo organico sia di data posteriore.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI